



## DELIBERA n. 13

20 aprile 2021

### Approvazione regolamento auto refezione scolastica;

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Testo Unico sulla Scuola, D.lgs 297/1994;
- VISTO il Piano dell'Offerta Triennale dell'Istituto Comprensivo II, triennio 2019-2022;
- VISTO il DPR 275/1999 – Regolamento Autonomia Scolastica;
- VISTO il D.lgs 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego;
- VISTO il D.lgs 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
- VISTI l'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312, l'art. 2048 c.c. sulla responsabilità della vigilanza sugli alunni e gli artt. 29 e 11 rispettivamente dei CCNL 2007 e 2018 sul dovere di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti;
- VISTO il Regolamento di Istituto integrato con apposita Appendice - Protocollo di Sicurezza anti-Covid 19 il 09/09/2020;
- VISTI gli artt. 32 e 34 della Costituzione Italiana, che attestano il diritto alla salute e la gratuità dell'istruzione;
- VISTA la L. 283/62 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e successivi aggiornamenti;
- VISTO il DPR 327/80 “Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;
- VISTO il D.Lgs. 193/07” "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- VISTI il D.lgs 59/2004 e la Circolare Miur n. 29 del 5/3/2004 che esplicita come il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico comprende tutte le componenti del “tempo suola”, incluso il tempo dedicato al servizio mensa e al dopo-mensa;
- VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 20504 del 30/07/2019 in cui il diritto all'autorefezione pur non definendosi un diritto soggettivo perfetto incondizionato, rappresenti tuttavia un diritto sociale (all'Istruzione) il cui esercizio dipende dalle scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche obbligate a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono all'esercizio dei predetti diritti sociali;
- VISTA la giurisprudenza cautelare e di merito della Sez. VI del Consiglio di Stato (a mero titolo esemplificativo: sent.n. 5156/18; ord. 298/20, Ord. n. 6926, sent.n. 7640/20) e del TAR Lombardia (sent. n. 1836/20 e n. 2486/20).



- VISTA la Circ. MIUR n. 2270 del 9/12/2019, esplicativa della sentenza della Corte di cassazione richiamata;
- VISTI il DM 31/12/1983, in cui il servizio di refezione scolastica si configura come un servizio locale a domanda individuale, oneroso, facoltativo sia per l'ente locale, sia per l'utenza e il D.lgs 63/2017 che prevede che i servizi di mensa siano "attivabili a richiesta degli interessati";
- VISTA la Nota Miur n. 348/2017, in cui si prescrive, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare pasti preparati da casa, l'adozione di precauzioni analoghe a quelle adottate nell'ipotesi di somministrazione di pasti speciali;
- VISTA la Nota MIUR n. 38321/2018;
- VISTA la Nota MI n. 7784 del 31/7/2020, in cui viene affermato che "non ci sono prove che il coronavirus possa essere trasmesso dal cibo";
- VISTI i Verbali del Comitato tecnico scientifico n. 82 del 28/05/2020 e il n. 100 del 10/08/2020 con i quali viene disposta la possibilità di consumo del pasto domestico in aula;
- VISTA l'intesa tra i sindacati scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS, il MPI, le rappresentanze delle autonomie locali (ANCI, UPI, UNCEM) che definisce il quadro politico di reciproco impegno, scuola ed ente locale, per lo svolgimento delle funzioni miste", settembre 2000;
- VISTE le Linee guida MIUR per l'educazione alimentare 2015;
- VISTA la Legge Quadro 287/91 sulla somministrazione di alimenti e bevande;
- VISTE le Linee indirizzo per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute del 2010.
- VISTI i regolamenti comunitari in materia: Regolamento (CE) n. 178/2002 dell'8 gennaio 2002; Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004; Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004; Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011.
- NELLA CONVINZIONE della forte valenza educativa del momento del pasto e come momento di socializzazione;
- IN ATTUAZIONE della responsabilità organizzativa che ciascuna istituzione scolastica ha il compito di definire;
- TENUTO CONTO che il tempo mensa rientra nel tempo scuola;
- TENUTO CONTO della necessità di disporre regole di coesistenza nel rispetto dei diritti di tutti gli alunni;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'